



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.FERRARI"**

via Stazie Bragadine, 3 - 35042 ESTE (PD)

tel. 0429 2481 - 603232

fax 0429 2470

codice fiscale 91021700280

[www.liceoferrari.it](http://www.liceoferrari.it)

e-mail [PDISO2300E@istruzione.it](mailto:PDISO2300E@istruzione.it)

P.E.C. [PDISO2300E@PEC.istruzione.it](mailto:PDISO2300E@PEC.istruzione.it)

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA

(approvazione Consiglio d'Istituto in data 29.09.2014)

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

## PREMESSA

Primo riferimento , nel regolamentare l'utilizzo in orario extrascolastico della palestra del I.I.S. G.B. Ferrari di Este , è il " **Disciplinare per l'uso in concessione delle palestre provinciali di Padova per le attività sportive in orario extrascolastico anno 2014-2015**" emanato dalla Provincia di Padova che viene accettato e fatto proprio.

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione della palestra da parte degli studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione della palestra scolastica anche alle istituzioni presenti sul territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

### **Art. 1**

L'uso delle palestre e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto Istruzione secondaria "G.B.Ferrari" Este per lo svolgimento delle seguenti attività:

- lezioni di educazione fisica e di ginnastica correttiva;
- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva;
- centro sportivo scolastico;
- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici;
- attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell'Istituto.

### **Art. 2**

L'uso delle palestre è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti scolastiche.

### **Art.3**

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Scienze Motorie.

3.1 All'uso delle relative dotazioni sovrintendono i docenti di scienze motorie e sportive dell'istituto.

### **Art. 4**

L'uso della palestra da parte degli alunni dell'I.I.S. G.B. Ferrari" ha la precedenza assoluta.



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.FERRARI"

via Stazie Bragadine, 3 - 35042 ESTE (PD)

tel. 0429 2481 - 603232

fax 0429 2470

codice fiscale 91021700280

[www.liceoferrari.it](http://www.liceoferrari.it)

e-mail [PDISO2300E@istruzione.it](mailto:PDISO2300E@istruzione.it)

P.E.C. [PDISO2300E@PEC.istruzione.it](mailto:PDISO2300E@PEC.istruzione.it)

## Art. 5

La palestra scolastica può essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. E' comunque esclusa la concessione in uso della palestra per attività aventi scopo di lucro.

5.1 In ottemperanza a quanto prescritto dal citato regolamento 2014/15 della Provincia le attività sportive devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

5.2 Le attività devono essere compatibili con la specificità della struttura. *"Non sono ammesse domande di spazi per l'attività sportiva di Calcio e Calcetto, perché tale sport risulta incompatibile con gli impianti scolastici"* (Disciplinare Provincia di Padova).

*"Chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad indossare idonee ed apposite calzature, è vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno della palestra ..."*

Vengono banditi attrezzi appuntiti o attività e pratiche (Tiro con l'Arco, Pattinaggio, Schiacciate contro le pareti, ecc) che possono danneggiare in qualsiasi modo i pavimenti e le pareti della struttura.

5.3 Gli utenti e chiunque altro ammesso dalla concessione a fruire dell'impianto e degli spazi annessi, sono tenuti ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà della provincia o dell'istituzione scolastica. I concessionari rispondono verso la provincia e o verso la scuola per eventuali danni che venissero arrecati alla struttura, impianti accessori attrezzi e arredi. Sarà cura degli incaricati alla custodia segnalare alla scuola comportamenti difformi o abusi o danni provocati dalle società concessionarie.

## Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

6.1 L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all'Ente Locale e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato.

6.2 L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola.

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data indicata dal timbro postale.

6.3 La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione del responsabile dell'attività e dell'addetto alla custodia e pulizia della palestra;
- l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento e del disciplinare della provincia di Padova senza alcuna riserva;

## Art. 7 - Limiti alla concessione

7.1 La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro.

7.2 L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.FERRARI"

via Stazie Bragadine, 3 - 35042 ESTE (PD)

tel. 0429 2481 - 603232

fax 0429 2470

codice fiscale 91021700280

[www.liceoferrari.it](http://www.liceoferrari.it)

e-mail [PDISO2300E@istruzione.it](mailto:PDISO2300E@istruzione.it)

P.E.C. [PDISO2300E@PEC.istruzione.it](mailto:PDISO2300E@PEC.istruzione.it)

7.3 La concessione è limitata alle attività di allenamento, per le quali è stata fatta richiesta e che sono state autorizzate. Possono essere di tipo annuale o temporaneo e nessuna concessione sarà tacitamente rinnovabile. La concessione, valida per tutta la stagione sportiva, riporterà inoltre le date di inizio e fine attività che sono generalmente coincidenti con il calendario scolastico. Copia delle concessioni viene sempre trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

7.4 Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario.

7.5 La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

## **Art. 8** - Prescrizioni in materia di sicurezza

8.1 Il concessionario, che ha ricevuto autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.l.vo 626/94 e successive modifiche o integrazioni.

Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

8.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

## **Art. 9** - Doveri del concessionario

9.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività i cui nominativi saranno comunicati.

9.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

9.3 Il concessionario sarà provvisto di codice d'accesso del sistema di allarme anti intrusione e sarà tenuto a non divulgarlo o cederlo e a reinserire l'allarme al termine della propria attività è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, 9.4 il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto, a vigilare gli atleti al comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive fisse della scuola, pena la revoca della concessione.

9.5 Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

9.6 Il materiale del concessionario potrà essere custodito in apposito spazio distinto dai magazzini scolastici, che sarà assegnato dalla scuola stessa. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra scolastica e non ne è responsabile.

9.7 Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo

9.8 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva. L'accesso del Pubblico sarà consentito esclusivamente in occasione di gare o partite, non durante gli allenamenti, e la permanenza dello stesso sarà limitata alle apposite tribune con ingresso riservato.



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.FERRARI"

via Stazie Bragadine, 3 - 35042 ESTE (PD)

tel. 0429 2481 - 603232

fax 0429 2470

codice fiscale 91021700280

[www.liceoferrari.it](http://www.liceoferrari.it)

e-mail [PDISO2300E@istruzione.it](mailto:PDISO2300E@istruzione.it)

P.E.C. [PDISO2300E@PEC.istruzione.it](mailto:PDISO2300E@PEC.istruzione.it)

E' bandita la presenza di pubblico nella platea della palestra.

9.9 E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

9.10 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

9.11 Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.

9.12 Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

9.13 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

## **Art. 10** - Responsabilità del concessionario

10.1 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

## **Art. 11** - Sospensione delle attività

11.1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

## **Art. 12** - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

12.1 Il concessionario della palestra che durante l'anno scolastico dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

## **Art. 13**- Norma Finale

13.1 L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

## **Art 14** - Pubblicità del regolamento

14.1 Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità;

14.2 Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

## **Art. 15** - Rinvio alle norme generali

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.FERRARI"

via Stazie Bragadine, 3 - 35042 ESTE (PD)

tel. 0429 2481 - 603232

fax 0429 2470

codice fiscale 91021700280

[www.liceoferrari.it](http://www.liceoferrari.it)

e-mail [PDISO2300E@istruzione.it](mailto:PDISO2300E@istruzione.it)

P.E.C. [PDISO2300E@PEC.istruzione.it](mailto:PDISO2300E@PEC.istruzione.it)

integrazioni, nonché al disciplinare per l'uso in concessione delle palestre provinciali di Padova anno 2914-2015 e ai regolamenti comunali e provinciali.

## **Art. 16** - Entrata in vigore

16.1 Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29.09.2014.